

and
3

cio non rivalutato nella sua posta di carattere immobiliare. Sta in ciò la situazione di fatto che ha determinato la decisione del Consiglio. Vi è ora da considerare l'aspetto di diritto, altrettanto chiaro. In ordine di successione si deve registrare anzitutto, nell'iter amministrativo, l'accennata delibera di Consiglio del 14 giugno, che esprime la inderogabilità e la volontà della rivalutazione, le decisioni del Comitato permanente del 25 luglio che presenta al Collegio sindacale il bilancio con l'utilizzo del fondo di congruaglio monetario, la citata dichiarazione dei Sindaci 29 luglio 1952 e, infine la delibera del Consiglio 2 ottobre u.s., che approva il bilancio e le annesse relazioni. Nell'ordine di tali considerazioni giuridiche col 2 ottobre si è chiuso il processo formativo per la compilazione del bilancio. L'atto amministrativo si è perfezionato, anzi è perfetto in sé medesimo. Lo statuto e la legge non prevedono d'altronde altri interventi. Esaminiamo e l'una e l'altro. Il R.D.S. 29 aprile 1923, all'art. 6 attribuisce all'Istituto "personalità giuridica e gestione autonoma".